

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38.

Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Affidamento mediante convenzione)

1. L'Amministrazione regionale e gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sono autorizzati ad affidare, mediante convenzione, a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici, la realizzazione di un'opera pubblica quando questa interferisce:

- a) con altra opera di proprietà, o in gestione, dei sopracitati soggetti, determinando limitazioni nell'assolvimento delle funzioni proprie dell'infrastruttura preesistente;
- b) con altra opera in contestuale costruzione da parte dei sopracitati soggetti.

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni concedenti provvedono alla redazione del progetto dell'opera di competenza, al conseguimento della disponibilità delle aree necessarie, nonché al finanziamento della spesa.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui al comma 1, di importo superiore a 200.000 ECU, i soggetti convenzionati sono tenuti all'osservanza delle procedure di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, nonché della procedura di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 38 du 23 décembre 1999,

portant attribution de la réalisation de travaux publics à des sujets publics ou privés concessionnaires de services publics.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Attribution par convention)

1. L'Administration régionale et les collectivités locales visées à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies locales en Vallée d'Aoste) sont autorisées à attribuer, par convention, à des sujets publics ou privés concessionnaires de services publics, la réalisation d'un ouvrage public lorsque celui-ci s'ajoute :

- a) À d'autres ouvrages appartenant auxdits sujets, ou dont ces derniers assurent la gestion, et comporte une entrave au fonctionnement de l'infrastructure existante ;
- b) À d'autres ouvrages que lesdits sujets sont en train de construire.

2. Dans les cas visés au 1^{er} alinéa de la présente loi, les administrations concédantes se chargent de la conception du projet de l'ouvrage de leur ressort, de l'obtention de la disponibilité des terrains nécessaires et du financement de la dépense y afférente.

3. Pour obtenir l'attribution par convention de la réalisation des travaux publics visés au 1^{er} alinéa de la présente loi et dont le montant dépasse 200 000 écus, les sujets concernés doivent respecter les procédures fixées par l'article 24 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, ainsi que la procédure établie par la loi n° 109 du 11 février 1998 (Loi-cadre en matière de travaux publics), telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 415 du 18 novembre 1998.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1999.

Il Presidente
VIERIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 50

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3302 del 27.09.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 29.09.1999;
- assegnato alla 3^a Commissione consiliare permanente in data 04.10.1999;
- esaminato dalla 3^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 09.11.1999 e relazione del Consigliere COTTINO;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17.11.1999, con deliberazione n. 972/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 23.11.1999;
- visto dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 20.12.1999.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1999, N. 38.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 16 dicembre 1998.
- ⁽²⁾ L'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1996, n.12 come modificato dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 prevede quanto segue :

Art. 2
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 décembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 50

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3302 du 27.09.1999) ;
- présenté au Conseil régional en date du 29.09.1999 ;
- soumis à la 3^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 04.10.1999 ;
- examiné par la 3^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 09.11.1999 et rapport du Conseiller COTTINO ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 17.11.1999, délibération n° 972/XI ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 23.11.1999 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 20.12.1999.

«(Procédure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale)

1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, sono affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, è consentito soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste dall'art. 27, ove le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse le condizioni del contratto.
- 1bis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede,

quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente, negli appositi albi presso la stazione appaltante e il Comune sede dell'intervento, e, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), anche per estratto presso l'Amministrazione regionale.¹

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso soltanto in seguito a motivata decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, sentito il parere del dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richiede il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche, la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato su una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 12, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni delle condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.
3. Gli appalti che abbiano per oggetto impianti speciali possono essere affidati anche sulla base della progettazione definitiva qualora il dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, con relazione motivata, accerti che la progettazione esecutiva comporterebbe l'identificazione di un numero ristretto di candidati. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nell'ipotesi di applicazione del presente comma, il capitolato speciale di cui all'art. 30, commi 3 e 4, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica delle

rispondenze della progettazione esecutiva con i precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e a spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'art. 34, comma 1, in caso di persistenza degli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, debbono, in ogni caso, essere stipulati a corpo, ai sensi dell'art. 326 della l. 2248/1865, all. F.

4. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, aventi importo inferiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, fatte salve le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27, o di ricorso all'appalto-concorso di cui all'art. 25, comma 4, sono sempre affidati, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23, mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta di cui all'art. 26.
5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori o realizzatori, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
 - a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta, di appalto-concorso o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante o concedente, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.».

¹ Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29.

Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). Modificazioni e disposizioni applicative della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

Loi régionale n° 39 du 23 décembre 1999,

portant modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), ainsi que modification et dispositions d'application de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
17 MARZO 1992, N. 9

- Art. 1 - Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
- Art. 2 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992
- Art. 3 - Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992
- Art. 4 - Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992
- Art. 5 - Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 9/1992
- Art. 7 - Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992

CAPO II
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE
15 GENNAIO 1997, N. 2

- Art. 8 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
- Art. 9 - Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997
- Art. 10 - Disposizioni applicative
- Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17
MARZO 1992, N. 9

Art. 1
*(Modificazioni all'articolo 6
della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)*

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è sostituita dalla seguente:

«e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati.»

2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1992, è inserita la seguente:

«hbis) un membro designato dall'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta (ASIVA).».

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:

«1bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste.».

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 9
DU 17 MARS 1992

- Art. 1^{er} - Modification de l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992
- Art. 2 - Modification de l'article 8 de la LR n° 9/1992
- Art. 3 - Modification de l'article 9 de la LR n° 9/1992
- Art. 4 - Modification de l'article 10 de la LR n° 9/1992
- Art. 5 - Modification de l'article 11 de la LR n° 9/1992
- Art. 6 - Insertion de l'article 11 bis de la LR n° 9/1992
- Art. 7 - Modification de l'article 12 de la LR n° 9/1992

CHAPITRE II
MODIFICATION ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA LOI RÉGIONALE
N° 2 DU 15 JANVIER 1997

- Art. 8 - Modification de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997
- Art. 9 - Modification de l'article 4 de la LR n° 2/1997
- Art. 10 - Dispositions d'application
- Art. 11 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 9
DU 17 MARS 1992

Art. 1^{er}
*(Modification de l'article 6 de la loi régionale n° 9
du 17 mars 1992)*

1. La lettre e) du 2^e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public) est remplacée par la lettre suivante :

«e) Un spécialiste désigné par l'Association valdôtaine des exploitants d'installations de transport par câble et/ou un représentant de l'Association valdôtaine des établissements gestionnaires de pistes de ski de fond, ou un délégué, selon les questions examinées.»

2. Après la lettre h) du 2^e alinéa de l'article 6 de la LR n° 9/1992 est ajoutée la lettre suivante :

«h bis) Un membre désigné par l'Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste (ASIVA).».

Art. 2
(Modification de l'article 8 de la LR n° 9/1992)

1. Après le 1^{er} alinéa de l'article 8 de la LR n° 9/1992 est ajouté l'alinéa suivant :

«1 bis. Le gérant des pistes peut déléguer au directeur des pistes l'exercice des fonctions visées aux lettres a), b), c) et d) du 1^{er} alinéa.».

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:

«1bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1bis.».

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima.».

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15).».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/1992 è inserito il seguente:

«2bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.».

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 9/1992)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 9/1992 è inserito il seguente:

«Art. 11bis
(Tariffe di pagamento per l'utilizzo
delle piste di sci di fondo)

1. L'utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall'ente gestore, nei limiti proposti dall'Associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci.».

Art. 3

(Modification de l'article 9 de la LR n° 9/1992)

1. Après le 1^{er} alinéa de l'article 9 de la LR n° 9/1992 est ajouté l'alinéa suivant :

«1 bis. Le directeur des pistes est chargé des fonctions qui lui sont éventuellement déléguées par le gérant, aux termes de l'alinéa 1 bis de l'article 8.».

Art. 4

(Modification de l'article 10 de la LR n° 9/1992)

1. Le 3^e alinéa de l'article 10 de la LR n° 9/1992 est remplacé par l'alinéa suivant :

«3. Le président de la Commission pourvoit à la consultation et à la convocation de celle-ci, s'il y a lieu par téléphone ou par de moyens informatiques ou télématiques.».

Art. 5

(Modification de l'article 11 de la LR n° 9/1992)

1. Le 1^{er} alinéa de l'article 11 de la LR n° 9/1992 est remplacé par l'alinéa suivant :

«1. Le skieur est tenu de respecter les prescriptions indiquées par la signalisation située le long des pistes et aux stations inférieure et supérieure des remontées mécaniques et doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse mettre autrui en danger ou causer des dommages à des personnes et à des choses, en conformité avec les dispositions visées à l'article 7 du règlement régional n° 2 du 22 avril 1996 (Règlement d'application de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 modifiée par la loi régionale n° 15 du 26 mars 1993).».

2. Après le 2^e alinéa de l'article 11 de la LR n° 9/1992 est ajouté l'alinéa suivant :

«2 bis. Le gérant n'est pas responsable des dommages éventuels subis par les personnes qui empruntent les pistes de ski après l'heure de fermeture et avant l'heure d'ouverture de celles-ci.».

Art. 6

(Insertion de l'article 11 bis dans la LR n° 9/1992)

1. Après l'article 11 de la LR n° 9/1992 est inséré l'article suivant :

«Art. 11 bis
(tarifs afférents à l'accès
aux pistes de ski de fond)

1. L'accès aux pistes de ski de fond peut être soumis au paiement d'une redevance ; les tarifs y afférents sont fixés par l'établissement gestionnaire, dans les limites établies par l'Association valdôtaine des établissements gestionnaires de pistes de ski de fond, sur avis de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski.».

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992)

1. L'articolo 12 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo.

3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11, è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

CAPO II

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE
15 GENNAIO 1997, N. 2.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 3
della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione) è sostituita dalla seguente:

«d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o possesso di un titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'aver svolto le funzioni di direttore di pista o l'aver esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci per almeno cinque anni, sostituiscono il titolo, ove mancante;».

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/1997, è inserita la seguente:

«dbis) conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;».

Art. 7

(Modification de l'article 12 de la LR n° 9/1992)

1. L'article 12 de la LR n° 9/1992 est remplacé par l'article suivant :

«Art. 12

(Surveillance et sanctions)

1. Les forces de police, les communes – qui font appel à leurs agents de police –, le Corps forestier valdôtain et la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter les dispositions de la présente loi et d'appliquer les sanctions y afférentes.

2. Si l'accès aux pistes de ski de fond est soumis au paiement d'une redevance, le skieur dépourvu de ticket est passible d'une sanction administrative équivalant à dix fois le montant de ladite redevance.

3. Toute violation des prescriptions visées à l'article 11 comporte l'application d'une sanction administrative allant de 300 000 L (154,94 euros) à 1 500 000 L (774,69 euros).

4. Les sanctions visées à l'article précédent sont appliquées au sens du chapitre I^{er} de la loi n° 689 du 24 juillet 1989 portant modification du système pénal.».

CHAPITRE II

MODIFICATION ET DISPOSIZIONS D'APPLICATION
DE LA LOI RÉGIONALE
N° 2 DU 15 JANVIER 1997

Art. 8

(Modification de l'article 3
de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997)

1. La lettre d) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région) est remplacée par la lettre suivante :

«d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou d'un titre d'études équivalent, obtenu à l'étranger et reconnu au sens de la loi ; les personnes ne justifiant pas dudit diplôme doivent être habilitées par la FISI à homologuer les pistes de ski nationales ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de directeur de pistes, ou la profession de guide de haute montagne, ou la profession de moniteur de ski ;».

2. Après la lettre d) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2/1997 est insérée la lettre suivante :

«d bis) Connaître les langues officielles de la Vallée d'Aoste ;».

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997 è sostituita dalla seguente:

«d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana, nonché conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;».

Art. 10

(Disposizioni applicative)

1. L'obbligo, in capo al gestore delle piste, di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 2/1997, decorre, limitatamente ai gestori delle piste di sci di fondo, a partire dalla stagione invernale 2000/2001, ancorché antecedentemente a tale data si sia provveduto all'indizione dei corsi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 2/1997.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1999.

Il Presidente
VIERIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 52

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3457 dell'11.10.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 12.10.1999;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 2^a e 5^a in data 18.10.1999;
- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti 2^a e 5^a, con parere in data 15.11.1999, nuovo testo delle Commissioni e relazioni dei Consiglieri CUC e OTTOZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18.11.1999, con deliberazione n. 976/XI;

Art. 9

(Modification de l'article 4 de la LR n° 2/1997)

1. La lettre d) du 3^e alinéa de l'article 4 de la LR n° 2/1997 est remplacée par la lettre suivante :

«d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré, ou d'un titre d'études équivalent, obtenu à l'étranger et reconnu au sens de la loi par les autorités italiennes compétentes et connaître les langues officielles de la Vallée d'Aoste ;».

Art. 10

(Dispositions d'application)

1. À partir de la saison d'hiver 2000/2001, les gestionnaires des pistes de ski de fond sont tenus de faire appel, pour le service de secours, à des personnels habilités au sens du 1^{er} alinéa de l'article 6 de la LR n° 2/1997, même si les cours visés à l'article 5 et au 1^{er} alinéa de l'article 10 de la LR n° 2/1997 ont eu lieu auparavant.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 décembre 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 52

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3457 du 11.10.1999) ;
- présenté au Conseil régional en date du 12.10.1999 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil 2^{ème} et 5^{ème} en date du 18.10.1999 ;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil 2^{ème} et 5^{ème} - avis en date du 15.11.1999, nouveau texte des Commissions et rapports des Conseillers CUC et OTTOZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 18.11.1999, délibération n° 976/XI ;

- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 23.11.1999;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 20.12.1999.

- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 23.11.1999 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 20.12.1999.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1999, N. 39.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevedeva quanto segue :
«e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune ;».

Nota all'articolo 2 :

- ⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevede quanto segue :
«Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all'art. 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi :
- a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni meteorologiche e di innevamento ;
 - b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all'art. 4 ;
 - c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste ;
 - d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali (ora denominato Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti - n.d.r.(ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell'art. 5 ;
 - e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c) del comma uno dell'art. 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma due dell'art. 2.».

Nota all'articolo 3 :

- ⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevede quanto segue :
«Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma uno dell'art. 8, sono demandati i seguenti compiti ;
- a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste ;
 - b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste ;
 - c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all'art. 10, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.».

Nota all'articolo 4 :

- ⁽⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevedeva quanto segue :
«Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.».

Note all'articolo 5 :

- ⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevedeva quanto segue :
«Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.
- ⁽⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevede quanto segue :
«E' vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.».

Nota all'articolo 7 :

- ⁽⁷⁾ L'articolo 12 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 prevedeva quanto segue :
«(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai Comuni e al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, nell'ambito delle rispettive competenze.
 2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad una massimo di lire 1.500.000.
 3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente « Modifiche al sistema penale ».».

Nota all'articolo 8 :

- ⁽⁸⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 prevedeva quanto segue :
«d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titoli di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta ;».

Nota all'articolo 9:

- ⁽⁹⁾ La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 prevedeva quanto segue :
«d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado ; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titoli di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta ;».

Note all'articolo 10:

- ⁽¹⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 prevede quanto segue :
«È fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servi-

zio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.».

⁽¹¹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 prevede quanto segue :

«(Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste).

1. All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale.
2. Coloro che risultano in possesso di un diploma od attestato di abilitazione o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia o in Stati esteri aderenti all'Unione europea, e che desiderano operare in Valle d'Aosta, sono tenuti a superare con profitto la prima prova di accertamento utile, organizzata dall'Amministrazione regionale.
3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione.

4. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi e degli esami di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

5. Il conseguimento dell'abilitazione professionale di direttore delle piste è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di pisteur-secouriste.».

L'articolo 10, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 prevede quanto segue :

«I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e f), ed all'art. 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».